



Accordo di collaborazione didattica, tra il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nell'ambito del Master di I livello in "CULTURAL PROPERTY PROTECTION IN CRISIS RESPONSE".

Tra

Il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis dell'Università degli Studi di Torino (qui di seguito denominato "Dipartimento"), C.F. 80088230018, con sede a Torino, via Lungo Dora Siena n. 100, rappresentato da:

- a) la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Elisabetta Ottoz nata a Torino il 02/09/1957 e domiciliata per la carica in Lungo Dora Siena n. 100/A;
- b) La Responsabile dell'Area Didattica del Polo CLE, Dott.ssa Mariarosaria Muci, nata a Lecce il 23/03/1966, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità;

e

il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, codice fiscale 96443990583, (nel seguito Comando) con sede legale a Roma, piazza di Sant'Ignazio n. 152, rappresentato dal suo Comandante *pro tempore*, Generale di Brigata Antonio PETTI, nato a Pompei (NA) il 3/07/1972, e domiciliato presso la sede dello stesso Comando,

Premesso che

- L'Università di Torino, ha interesse a riattivare, in considerazione degli esiti positivi raggiunti nelle precedenti edizioni, il *Master Universitario di I livello in "Cultural Property Protection in Crisis Response"* (nel seguito *Master*), per implementare l'offerta formativa *post-graduate* rivolta, in forma non esclusiva, sia alle Forze Armate sia a membri delle organizzazioni governative e non governative operanti nel settore a livello nazionale e internazionale;
- Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha collaborato alla realizzazione delle precedenti edizioni del suddetto Master in forza di un accordo sottoscritto con la Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (nel seguito SUISS) struttura proponente, in qualità di capofila, delle precedenti edizioni;
- Che la riattivazione del Master, per l'edizione 25/26, è stata avviata su proposta del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, in qualità di capofila, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e con la SUISS;
- Il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis ospita la Cattedra UNESCO in Economia della Cultura e del Patrimonio;
- Il Dipartimento ha proposto al Comando di rinnovare la partnership per la realizzazione del Master edizione 25/26 e seguenti;
- Che il Master costituisce un unicum nel panorama nazionale e internazionale, sia in termini di obiettivi didattici sia di contenuti, giustificando in tal modo la mancata preventiva valutazione comparativa delle offerte formative proposte da altri atenei;



- Che l'iniziativa in parola favorisce l'afflusso di partecipanti nazionali e internazionali fornendo un importante contributo allo sviluppo di attività di interesse per l'Esercito Italiano e per l'Arma dei Carabinieri (programma di internazionalizzazione degli studi) attraverso l'incremento di visibilità delle strutture collaboranti;
- Che il *Master* ha come finalità la formazione di "esperti in protezione del patrimonio", cioè esperti militari e civili nei più aggiornati approcci e metodologie internazionali, secondo gli standard UNESCO, per la protezione del patrimonio culturale (inclusi archivi e biblioteche), che dovranno essere in grado:
 - a) sin dal tempo di pace, di preparare e attuare i piani di sicurezza, i dossier di candidatura alla protezione rafforzata e le misure di salvaguardia;
 - b) nelle situazioni di crisi (guerre o calamità), di garantire agli specialisti della conservazione e del restauro la possibilità di lavorare in sicurezza e con efficacia;

Visti:

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, all'art. 217 - "Collaborazioni con le Università", comma 1, che consente la collaborazione tra università, accademie, istituti, anche ospedalieri, militari, attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate, e che al comma 2 prevede che: *"al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari [...] può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali"* mentre, al comma 1 dell'art.719 prevede che: *"ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di Laurea [...] le Università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite Convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti"*;
- l'art. 545 del sopracitato Decreto e gli art. 569 e seguenti del T.U.O.M. in materia di permuta;
- La Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- il D.M. n. 162 del 25 luglio 2012, recante la disciplina relativa all'impiego di loghi e altri emblemi delle Forze Armate
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) ed in particolare l'art. 71 a norma del quale i propri Dipartimenti, *"al fine di potenziare le proprie attività didattiche e di ricerca, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università"*.
- Il "Regolamento per la disciplina dei Master - decorrenza a.a. 2023-2024" dell'Università di Torino emanato con DR 2900 dell'8/05/2024;
- la Direttiva SMD-L-027 – "Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni";
- la Direttiva SMD – Form 006, "Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa";



- la Circolare di PERSONIL n. 064716 del 23 maggio 2000, recante i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per attività di docenza;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo le premesse di cui sopra.

Art. 2 - Scopo

Il presente Accordo ha per scopo la collaborazione didattica per la realizzazione del Master di I° livello in *“Cultural Property Protection in Crisis Response”*.

Art. 3 – Impegni delle parti

Impegni del Dipartimento:

- a) Il Dipartimento si impegna ad attivare il Master ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per la disciplina dei Master - decorrenza a.a. 2023-2024” emanato con DR 2900 dell'8/05/2024 assumendone la gestione amministrativa/finanziaria anche in collaborazione con soggetti terzi, ai sensi dell'art. 5.13 del Regolamento Master dell'Ateneo.
- b) Il Dipartimento si impegna a riservare un posto per la frequenza del Master a personale dipendente dell'Arma dei Carabinieri in possesso del titolo di ammissione previsto dal Master e selezionato a cura del Comando.
- c) Il Dipartimento si impegna a nominare, all'interno del Comitato Scientifico del Master, un componente designato dal Comando. “Tale componente, in caso di impossibilità a partecipare a singole riunioni/eventi del Comitato Scientifico, potrà delegare un altro esponente del Comando CC TPC previo preavviso alla Direzione del Master.”
- d) Previa verifica della sostenibilità finanziaria e previo parere favorevole del Comitato Scientifico, che dovrà inoltre verificare il possesso dei requisiti di ammissione, il Dipartimento si impegna a riconoscere una riduzione del 50% della contribuzione richiesta per l'iscrizione al Master a favore di militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio nonché di loro coniugi e/o figli, che intendano iscriversi al Master a titolo personale.
- e) “Il Dipartimento si impegna, nell'ottica di favorire il più possibile la partecipazione da parte del personale designato dal Comando, a consentire la fruizione in modalità *distance learning* di non più del 50% delle ore previste in presenza al fine di facilitare il raggiungimento del numero minimo di presenze per l'ottenimento del titolo.

Impegni del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

- a) Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale si impegna a contribuire alla progettazione del corso di Master e a fornire, senza oneri a carico del Master, la disponibilità di docenti specializzati, negli ambiti formativi per i quali l'Università dovesse ritenere utile il coinvolgimento in particolare nell'ambito del modulo didattico *“Illicit trafficking of cultural property”*. I contributi espressi dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale



dovranno essere compatibili con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività, a qualunque titolo, presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

- b) Il Comando si impegna a versare, per l'iscrizione dei frequentatori selezionati, di cui alla lettera b del comma precedente, una quota di iscrizione pro-capite ridotta e pari ad €. 750. Restano a carico dei partecipanti selezionati le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,50 tassa per diritti SIAE) previste dal Regolamento Tasse e Contributi dell'Università.
- c) Il Comando si impegna, nell'ambito della scelta del personale da inviare alla frequenza del corso per servizio, a privilegiare personale che possa frequentare il corso in presenza e, laddove questo fosse impraticabile, per qualunque motivo, a segnalare alla Direzione del Master, la necessità per il personale inviato di dover seguire le lezioni in modalità cd. distance learning nella misura di non più del 50% delle lezioni previste in presenza.

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento eccetto quelli di cui al precedente punto b)

Il presente rapporto di collaborazione, o eventuali accordi discendenti, non comportano flussi finanziari fra le Parti e i relativi oneri dovranno trovare capienza nell'ambito dei rispettivi stanziamenti. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di tre anni, e potrà essere rinnovato previa adozione delle necessarie deliberazioni da parte degli Organi dell'Ateneo e previa valutazione, da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della Relazione di chiusura contenente un'analisi delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti previa deliberazione degli Organi competenti.

Le Parti possono concordemente modificare e integrare i contenuti del presente, anche sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo per giusta causa con comunicazione da inviarsi all'altra Parte tramite PEC; saranno fatte salve le attività didattiche e formative programmate e avviate fino alla data di compimento.

Art. 5 - Uso dei marchi e tutela dell'immagine

Le parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo previo reciproco consenso e le Parti si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.



Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature, coperture assicurative

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in caso di visite studio, consentirà al personale dell'Università degli Studi di Torino incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, nonché agli studenti, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse e in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Le parti estranee all'Arma dei Carabinieri, coinvolte nelle attività previste dall'accordo e che abbiano accesso ai luoghi militari, dovranno sottoscrivere un formale impegno di riserbo circa le informazioni ivi apprese e una liberatoria che sollevi l'Arma stessa da responsabilità per eventuali danni o lesioni accidentali subiti in occasione delle attività didattiche.

L'Università consentirà inoltre al personale della Forza Armata incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse e in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Le parti garantiscono idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Entrambi i contraenti sono sollevati da qualunque responsabilità civile verso terzi per eventuali danni/infortuni che dovessero verificarsi per colpa grave/dolo dei propri dipendenti in conseguenza delle attività del presente Atto.

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei/delle studenti/studentesse coinvolti/e nelle attività di cui al presente Accordo.

Art. 7 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale

È responsabilità del datore di lavoro mandante acquisire dal datore di lavoro ospitante le informazioni necessarie per l'informativa di pre-accesso (misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze) che dovrà svolgere nei confronti del proprio personale inviato presso le sedi della parte ospitante o di soggetti terzi. Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, osservando in particolare gli



obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e quelle in materia di tutela ambientale.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione, delle Convenzioni operative e/o degli Accordi Specifici da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, fatte salve le prerogative di Difesa Servizi s.p.a. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9 – Tutela dell'immagine

Le parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo previo reciproco consenso. In particolare, l'eventuale impiego del marchio dello stemma dell'Arma dei Carabinieri e del logo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dovrà avvenire nel rispetto del D.M. n. 162 del 25.07.2012 e fatte salve le prerogative di Difesa Servizi S.p.A. in materia di promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o connessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e dell'Arma dei Carabinieri/ Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili sia con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'Amministrazione Difesa, sia con le competenze proprie di Difesa Servizi S.p.A.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 11 - Risoluzione delle controversie.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in dipendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, resta individuata l'esclusiva



competenza del Foro di Torino.

Art. 12 - Firma Digitale.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 13 - Imposte e tasse.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dal Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis in maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Torino dell'Ufficio Torino 1, del 04/07/1996 prot. 93050/96 (rif. Art 75). Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Per il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis La Direttrice Prof.ssa Elisabetta OTTOZ Firma valida Firmato digitalmente da Elisabetta Ottoz Data: 17.09.2025 13:29 CEST La Responsabile dell'Area Didattica Dott.ssa Mariarosaria MUCI Firma valida Firmato digitalmente da Mariarosaria Muci Data: 17.09.2025 14:11 CEST	Per il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Il Generale di Brigata Antonio PETTI  ANTONIO PETTI ARMA DEI CARABINIERI 06.11.2025 08:37:01 UTC
---	--